



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 582
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 28 febbraio 2012

I N D I C E**Commissioni permanenti**10^a - Industria, commercio, turismo:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	8

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale: Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia: CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 28 febbraio 2012

Plenaria**282^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente
CURSI

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti, per le infrastrutture e per i trasporti Improta e alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini.

La seduta inizia alle ore 12,40.

IN SEDE REFERENTE

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il PRESIDENTE dichiara ulteriori improponibilità in relazione agli emendamenti 21.0.2, 21.0.4 e 21.0.5. I Relatori presentano quindi gli emendamenti 11.100, 24.100 e 36.100 (testo 2), mentre i rappresentanti del Governo depositano gli emendamenti 60.500, 60.600 e 60.700.

La Commissione conviene quindi sulla proposta del Presidente di fissare entro le ore 15 di oggi il termine per la fissazione dei subemendamenti.

Il sottosegretario IMPROTA ritira l'emendamento del Governo 55.500.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), in ordine alla presentazione del progetto Valdastico nell'ambito della convenzione con l'autostrada Bre-

sia, Verona, Vicenza, Padova, considera positiva la scelta del sottosegretario Improta che, accogliendo la proposta avanzata nell'emendamento a firma parlamentare, prevede, a fronte del ritiro dell'emendamento 55.500 del Governo, l'iter amministrativo di interpretazione autentica da deliberarsi in occasione della prossima riunione del Cipe del 9 marzo prossimo. Apprezza altresì la sensibilità del Governo per aver compreso le istanze rappresentate dai parlamentari veneti e trovata la soluzione più idonea per consentire all'autostrada Brescia-Padova di ottemperare agli adempimenti amministrativi nel rispetto e nella valorizzazione delle significative opportunità per il territorio veneto.

Si passa quindi all'esame degli emendamenti recanti articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da 20 a 27.

I Relatori esprimono parere favorevole sugli emendamenti 24.0.2 (testo 2), per il quale si invita ad una riformulazione che recepisca le condizioni poste dalla Commissione bilancio, 24.0.7, 27.0.8, 27.0.9, 27.0.12 e 27.0.17, per il quale si invita a riformulare l'emendamento sostituendo il termine di «dieci giorni» con quello di «trenta giorni».

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime forti perplessità in merito all'emendamento 27.0.8 sul quale si rimette alla Commissione. Esprime, invece, parere conforme a quello dei Relatori su tutti gli altri emendamenti.

Con distinte votazioni, la Commissione approva gli emendamenti 24.0.2 (testo 3), con cui sono state recepite le condizioni, formulate ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione dalla Commissione bilancio, 24.0.7, 27.0.8, 27.0.9, 27.0.12 e 27.0.17 (testo 2); respinge, invece, l'emendamento 20.0.4, mentre risultano ritirati tutti i restanti emendamenti recanti proposte di articoli aggiuntivi riferiti agli articoli da 20 a 27.

Il presidente CURSI comunica che è stato ritirato dai presentatori l'emendamento 60.0.3 e, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente CURSI avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 14,30, è posticipata alle ore 15,30.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 13,10.

**EMENDAMENTI ACCOLTI DALLA COMMISSIONE
AL DISEGNO DI LEGGE N. 3110**

Art. 24.

24.0.2 (testo 3)

PARAVIA

Dopo l'articolo 24, è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis.

1. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 19 sono inseriti i seguenti:

"19-bis. All'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di cui al comma precedente, si provvede mediante un contributo di importo non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio versato dai soggetti esercenti i servizi stessi, ai sensi dell'articolo 2, comma 38 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e successive modificazioni e dell'articolo 1, comma 68-bis della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

19-ter. In ragione delle nuove competenze attribuite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in base al precedente comma 19, la pianta organica dell'Autorità è incrementata di 40 posti".

24.0.7

ZANETTA, SPADONI URBANI

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Gare concessioni idroelettriche)

1. Al comma 2, dell'articolo 12, del D.Lgs. 13 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, sostituire le parole: "il termine di sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione", con le seguenti: "entro il 30 aprile 2012"».

Art. 27.

27.0.8

FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido».

27.0.9

LATORRE, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

(Cancellazioni delle ipoteche perenti)

1. All'articolo 40-bis del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 infine sono aggiunte le seguenti parole: "ovvero in caso di mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine di cui all'articolo 2847 del codice civile";

b) Al comma 4 è aggiunto infine il periodo "La cancellazione d'ufficio trova anche applicazione in tutte le fattispecie di estinzione di cui all'articolo 2878 del codice civile"».

27.0.12

ASCIUTTI, ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

All'articolo 4, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole "prevedendo modalità di designazione e di nomina² sono aggiunte le seguenti parole ", ispirate a criteri oggettivi e trasparenti, improntanti alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità," e dopo la lettera g) è aggiunta la seguente lettera:

"gg) previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla precedente lettera g), dell'assunzione o dell'esercizio di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti della società bancaria conferitaria o di società del suo gruppo"».

27.0.17 (testo 2)

ASCIUTTI, ALBERTI CASELLATI

*Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:***«Art. 27-bis.**

Il comma 7 dell'articolo 120-*quater* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente:

"7. La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di dieci giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire dal finanziatore originario l'esatto importo del proprio debito residuo. Nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni, per cause dovute al finanziatore originario, quest'ultimo è comunque tenuto a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili"».

Plenaria**283^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente***CURSI***indi del Vice Presidente***GARRAFFA**

Intervengono i sottosegretari di Stato per lo sviluppo economico De Vincenti, per le infrastrutture e per i trasporti Improta, alla Presidenza del Consiglio dei ministri Malaschini e per l'economia e le finanze Polillo.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

(3110) Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente CURSI ricorda che gli emendamenti sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sono stati ritirati dai presentatori. Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi di articoli, a partire dall'articolo 34 fino all'articolo 97. Agli articoli da 28 a 33 non sono riferiti emendamenti aggiuntivi di articoli.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 34.0.8, 34.0.6, a condizione che dopo la parola: «automaticamente» vengano inserite le seguenti: «fatte salve le migliori condizioni», 40.0.14 a condizione che vengano soppressi i commi 2 e 3, gli identici 55.0.2, 55.0.22 e 5.0.23 a condizione che venga soppresso il comma 2, 61.0.4 (testo 4), 67.0.2 e 67.0.6. Propone anche l'accantonamento degli emendamenti riferiti agli articoli 35, 59, 60 e 65. Per quanto concerne i restanti emendamenti invita i presentatori a ritirarli altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario IMPROTA esprime un parere conforme a quello della relatrice.

Le modifiche proposte dalla relatrice vengono accolte dai rispettivi proponenti, per cui, con distinte votazioni, sono accolti gli emendamenti 34.0.8, 34.0.6 (testo 2), 40.0.14 (testo 2), gli identici 55.0.2 (testo 2), 55.0.22 (testo 2) e 55.0.23 (testo 2), 61.0.4 (testo 4), 67.0.2 e 67.0.6.

Risultano decaduti per assenza dei firmatari gli emendamenti 55.0.16, 55.0.24, 56.0.2, 56.0.3 e 56.0.4, mentre vengono respinti 45.0.1, 45.0.2, 50.0.1, 50.0.3, 55.0.10, 55.0.11, 55.0.20. I restanti emendamenti vengono ritirati; in particolare, del 40.0.11 il senatore CAGNIN (*LNP*) preannuncia il ritiro per la trasformazione in un ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori interviene il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) per chiedere la presenza del rappresentante del Governo competente per materia per affrontare il tema della tesoreria pubblica.

Il presidente CURSI conferma l'intendimento di affrontare il tema recato dall'articolo 35 alla presenza del rappresentante del Dicastero dell'economia.

Sospende quindi la seduta.

La seduta sospesa alle ore 16,50 riprende alle ore 20,30.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 35.

Il PRESIDENTE rivolge un saluto al sottosegretario Polillo ringraziandolo per aver accolto prontamente l'invito e gli cede la parola per una illustrazione dell'emendamento 35.500.

Il sottosegretario POLILLO ricorda preliminarmente che con l'articolo 35 il Governo ha deciso di affrontare il problema dei ritardati pagamenti della pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, problema rispetto al quale considera utili le indicazioni emerse nel corso del dibattito. Conferma la disponibilità del Governo a considerare favorevolmente ordini del giorno che tocchino aspetti specifici della materia. Segnala inoltre che il testo del decreto opera la scelta di sospendere la tesoreria locale in favore di quella nazionale nell'ottica di restituire alle comunità locali comunque i vantaggi derivanti da questa operazione, anche se non nasconde che saranno inferiori a quelli finora realizzati; anche per questa ragione tale regime dovrà durare lo stretto indispensabile.

Il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) illustra un ordine del giorno sulla tesoreria unica presentato dal Gruppo parlamentare Lega Nord in cui si sottolinea la necessità di contenere al massimo i tempi di questa misura restrittiva, ponendo al contempo in evidenza il peso delle perdite per i Comuni virtuosi in termini di interessi. Perdite che avranno sicuri riflessi anche sulle imprese che operano per gli enti locali, quelle

stesse che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario. Di fronte a tale quadro rappresenta al Governo la necessità di evitare l'erogazione di prestiti a singoli Comuni, perché si tradurrebbe in un trasferimento improprio di risorse economiche. Con queste motivazioni annuncia il voto contrario del suo Gruppo parlamentare all'emendamento 35.500.

Il sottosegretario POLILLO dichiara di accogliere gli ordini del giorno G/3110/36/10 e G/3110/38/10, mentre accoglie come raccomandazione il G/3110/37/10.

Poiché il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) insiste per la votazione, posto ai voti è respinto l'ordine del giorno G/3110/37/10, con l'astensione della senatrice Bugnano.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sugli emendamenti 35.26 e 35.500, mentre invita i presentatori al ritiro dei restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello della relatrice.

All'emendamento 35.26 aggiungono la firma i senatori AUGELLO (*PdL*), ALLEGRINI (*PdL*), GALLONE (*PdL*), SAIA (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*) e TOFANI (*PdL*).

Posti ai voti, sono accolti gli emendamenti 35.26 e 35.500 e respinti gli emendamenti da 35.6 a 35.11; 35.17, 35.18, 35.20; da 35.29 a 35.36; 35.48 e 35.49, risultando decaduti per assenza dei firmatari gli emendamenti 35.2, 35.16 e 35.42. I restanti emendamenti risultano ritirati.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 36.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere contrario sui subemendamenti riferiti all'emendamento 36.100 (testo 3), nonché sui restanti emendamenti riferiti all'articolo.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole al 36.100 (testo 3) e conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

Dopo una breve dichiarazione di voto del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) posti ai voti sono respinti l'emendamento 36.1 e i subemendamenti da 36.100/1 a 36.100/12, mentre è accolto l'emendamento 36.100 (testo 3), risultando preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 39.

La senatrice VICARI (*PdL*) esprime parere contrario sui subemendamenti riferiti all'emendamento 39.100 (testo 2), ad eccezione del 39.100/5 su cui il parere è favorevole; esprime altresì parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello della relatrice, confermando il parere favorevole sull'emendamento 39.100, in ordine al quale segnala una modifica ai relatori nel senso di sopprimere il comma 4.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime la modifica e riformula l'emendamento 39.100.

Il senatore VITA (*PD*) interviene a sostegno dell'operatività del fondo di solidarietà della SIAE, raccogliendo la disponibilità del sottosegretario De Vincenti a riconsiderare la questione in ambito governativo; annuncia il ritiro dell'emendamento 39.100/9 e la sua trasformazione in un ordine del giorno, cui aggiungono la firma i senatori Cagnin, Garraffa e De Sena. L'ordine del giorno è accolto dal sottosegretario De Vincenti.

I senatori VITA (*PD*), ARMATO (*PD*) e PINOTTI (*PD*) aggiungono la firma all'emendamento 39.100/5, mentre il senatore CAGNIN (*LNP*) aggiunge la firma all'emendamento 39.100/4.

Dopo una breve dichiarazione di voto della senatrice BUGNANO (*IdV*), posti ai voti sono accolti il subemendamento 39.100/5 e l'emendamento 39.100 (testo 2) nel testo emendato, mentre sono respinti i subemendamenti 39.100/1, 39.100/4 e 39.100/7. I restanti subemendamenti risultano ritirati, mentre sono preclusi gli altri emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 41.

La senatrice VICARI (*PdL*) invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti, altrimenti il parere è contrario; riformula altresì l'emendamento 41.100, aggiungendo una precisazione richiesta dalla Commissione bilancio.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello della relatrice, confermando il parere favorevole sull'emendamento 41.100.

Dopo una breve dichiarazione di voto della senatrice BOLDI (*LNP*), posti ai voti sono respinti i subemendamenti da 41.100/1 a 41.100/12, mentre è accolto l'emendamento 41.100 (testo 2), risultando preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 57.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sul 57.500 del Governo, che posto ai voti è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 59.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole all'emendamento 59.100 (testo 2) che, posto ai voti, è accolto.

Si passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi di articoli dopo l'articolo 59.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sull'emendamento 59.0.1 e sugli identici 59.0.2, 59.0.5 e 59.0.6, mentre invita i presentatori al ritiro dei restanti emendamenti.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posti ai voti sono accolti l'emendamento 59.0.1 e gli identici 59.0.2, 59.0.5 e 59.0.6, mentre risultano ritirati i restanti emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 60.

Il relatore BUBBICO (*PD*) esprime parere favorevole sull'emendamento 60.600 e contrario sull'emendamento 60.1.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello del relatore.

Posti ai voti, è accolto l'emendamento 60.600, mentre è respinto l'emendamento 60.1.

La senatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole all'emendamento 60.0.1 (testo 3), mentre invito i presentatori al ritiro dei restanti emendamenti aggiuntivi di articoli.

Il sottosegretario IMPROTA esprime parere conforme a quello della relatrice.

Aggiungono la firma all'emendamento 60.0.1 (testo 3) le senatrici ARMATO (*PD*), PINOTTI (*PD*) e i senatori Marco FILIPPI (*PD*), MUSSO (*UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI*) e VILLARI (*CN:GS-SI-PID-IB-FI*).

Posto ai voti è accolto l'emendamento 60.0.1 (testo 3), mentre sono ritirati i restanti emendamenti aggiuntivi.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 65.

La senatrice VICARI (*PdL*) invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti riferiti all'emendamento 65.100, altrimenti il parere è contrario, come sul resto degli emendamenti.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 65.100 e conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

Il senatore ANDRIA (*PD*) annuncia il ritiro dell'emendamento 65.100/13 e la sua trasformazione in un ordine del giorno, che il sottosegretario DE VINCENTI accoglie come raccomandazione.

Posti ai voti, è accolto l'emendamento 65.100, con l'astensione del senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) e della senatrice BUGNANO (*IdV*) e respinti gli emendamenti 65.1 identico al 65.2, nonché i subemendamenti riferiti all'emendamento 65.100, ad eccezione degli emendamenti da 65.100/1 a 65.100/4 che sono ritirati. I restanti emendamenti riferiti all'articolo risultano preclusi.

Con il parere contrario della relatrice VICARI (*PdL*) esprime e del sottosegretario DE VINCENTI, viene respinto anche l'emendamento 65.0.2 aggiuntivo di un articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 73.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime invita i presentatori al ritiro agli emendamenti altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 73.100 e conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

Posti ai voti, è accolto l'emendamento 73.100, restando preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10.

La senatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sull'emendamento 10.4, mentre invita i presentatori al ritiro dei restanti emendamenti aggiuntivi di articoli, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Posto ai voti, è accolto l'emendamento 10.4, mentre sono ritirati i restanti emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11.

La relatrice VICARI (*PdL*) invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti riferiti all'emendamento 11.100 e degli altri emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime un parere favorevole sull'emendamento 11.100 e conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

Il senatore GHIGO (*PdL*) annuncia il ritiro degli emendamenti presentati dai senatori del Gruppo parlamentare del PdL.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*) desidera svolgere tuttavia una riflessione sul complesso degli emendamenti presentati, richiamando l'attenzione sulle opportunità che occorre dare ai giovani per l'accesso alla professione, evitando però il rischio che scelte improvide possano portare ad un ridimensionamento del servizio offerto dal sistema delle farmacie, come ad esempio nella fascia oraria notturna.

La senatrice BOLDI (*LNP*) interviene in sede di illustrazione dell'emendamento 11.100/6

La senatrice BUGNANO (*IdV*), oltre ad illustrare i propri emendamenti, chiede al Governo di valutare in futuro una modifica della legge che impedisce ai medici veterinari di prescrivere farmaci generici.

Il senatore ANDRIA (*PD*), dopo aver illustrato il subemendamento 11.100/23, ne annuncia il ritiro e la trasformazione in ordine del giorno.

La senatrice BAIIO (*Per il Terzo Polo:ApI-FLI*) illustra i subemendamenti 11.100/26 e 11.100/27 e dopo aver ricevuto rassicurazioni da parte del sottosegretario De Vincenti, in ordine alle scelte di prospettiva del Governo, li ritira.

Sulla soppressione del comma 16, si sviluppa una discussione nella quale intervengono le senatrici BOLDI (*LNP*) e BUGNANO (*IdV*) e i senatori SANGALLI(*PD*), MESSINA(*PdL*), e CURSI(*PdL*), il quale ricorda i contenuti della convenzione che lega la maggioranza delle farmacie al servizio sanitario nazionale, tra cui l'obbligo a garantire una dotazione minima di personale.

Su proposta del sottosegretario IMPROTA, il relatore BUBBICO (*PD*) annuncia una riformulazione dell'emendamento 11.100, che in luogo del consumatore fa riferimento alla persona.

Posti ai voti, è accolto l'emendamento 11.100 (testo 2), mentre sono respinti l'emendamento 11.1 e i subemendamenti 11.100/6, 11.100/11, 11.100/12; da 11.100/14 a 11.100/17; da 11.100/19 a 11.100/21; 11.100/24, 11.100/25, 11.100/29, 11.100/33 e da 11.100/35 a 11.100/38. Risultano ritirati i restanti subemendamenti e preclusi tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 17.

La relatrice VICARI (*PdL*) invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti riferiti all'emendamento 17.100 e degli altri emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 17.100, a condizione che vengano introdotte alcune modifiche che illustra ai relatori; esprime altresì un parere conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

La relatrice VICARI (*PdL*) accoglie le proposte di modifica e riformula l'emendamento 17.100.

Il senatore SANGALLI (*PD*) annuncia il ritiro dell'emendamento 17.100/14.

Posti ai voti, è accolto l'emendamento 17.100 (testo 2), mentre sono respinti i subemendamenti 17.100/1, 17.100/2, 17.100/3, 17.100/6, 17.100/11, 17.100/12, 17.100/13, 17.100/15, 17.100/16 e 17.100/17, risultando ritirati i restanti subemendamenti. Risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 24.

Il relatore BUBBICO (*PD*) invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti riferiti all'emendamento 24.100 e dei restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 24.100, in ordine al quale propone delle modifiche, e conforme a quello del relatore sui restanti emendamenti.

Sulle proposte di modifica si apre una discussione nella quale intervengono il relatore BUBBICO (*PD*), il sottosegretario IMPROTA, i senatori Massimo GARAVAGLIA(*LNP*), IZZO (*PdL*) e CURSI (*PdL*), in esito alla quale la proposta di modifica è accolta.

Posti ai voti, è accolto l'emendamento 24.100 (testo 2), mentre sono respinti l'emendamento 24.1 e tutti i subemendamenti da 24.100/1 a 24.100/14. Risultano preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 26.

La relatrice VICARI (*PdL*) esprime parere favorevole sull'emendamento 26.19, mentre invita al ritiro i presentatori dei restanti emendamenti, altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere conforme a quello della relatrice.

Sull'emendamento 26.13 si apre una discussione nella quale intervengono il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*), il relatore BUBBICO (*PD*) e il sottosegretario DE VINCENTI, in esito alla quale il senatore Massimo GARAVAGLIA (*LNP*) annuncia il ritiro dell'emendamento e la sua trasformazione in ordine del giorno, che viene accolto dal Governo come raccomandazione.

Posti ai voti, è accolto l'emendamento 26.19, mentre sono respinti gli emendamenti da 26.1 a 26.8; 26.11 e 26.12; da 26.14 a 26.18 e da 26.20 a 26.26, mentre risultano ritirati i restanti emendamenti.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 34.

La relatrice VICARI (*PdL*) invita i presentatori al ritiro dei subemendamenti riferiti all'emendamento 34.100 (testo 2), altrimenti il parere è contrario.

Il sottosegretario DE VINCENTI esprime parere favorevole sull'emendamento 34.100 (testo 2) e conforme a quello della relatrice sui restanti emendamenti.

Posti ai voti, è accolto l'emendamento 34.100 (testo 2), mentre sono respinti i subemendamenti da 34.100/1 a 34.100/9, risultando preclusi i restanti emendamenti.

L'esame degli emendamenti è così esaurito.

Si passa all'esame dei restanti ordini del giorno.

Il sottosegretario MALASCHINI, in considerazione dell'importanza dei temi richiamati negli ordini del giorno, invita i presentatori a ripresentarli in una successiva fase in modo che ci sia il tempo per affrontare in modo compiuto e impegnativo ogni singola questione.

Accoglie soltanto come raccomandazione l'ordine del giorno G/3110/31/10, mentre accoglie pienamente l'ordine del giorno G/3110/33/10 pro-

posto dal senatore Peterlini, che richiama una questione che è stata oggetto anche dell'intervento del Presidente del Consiglio, aggiungendo di aver trasmesso la richiesta al Ministero della giustizia affinché possa essere valutata.

I restanti ordini del giorno vengono pertanto ritirati.

Il presidente CURSI ringrazia i membri della Commissione per l'impegno dimostrato durante l'esame del provvedimento e dichiara concluso l'esame.

La Commissione conferisce ai relatori VICARI (*PdL*) e BUBBICO (*PD*) il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea per l'approvazione del disegno di legge in titolo, con le modifiche introdotte nel corso dell'esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Posta ai voti, è quindi approvata la proposta di coordinamento coord. 1 riferita al disegno di legge (pubblicata in allegato al resoconto della seduta).

La senatrice BUGNANO (*IdV*) fa presente che il proprio Gruppo parlamentare si riserva di intervenire in Assemblea con una relazione di minoranza.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata per oggi alle ore 21, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 23,45.

ORDINI DEL GIORNO ESAMINATI ED EMENDAMENTI ACCOLTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3110

G/3110/31/10

GARAVAGLIA

La 10^a Commissione,

premessi che:

nell'ambito della propria politica economica il Governo propone una serie di liberalizzazioni con lo scopo di aumentare la competitività ed aiutare la crescita economica del Paese;

la crisi economica obbliga a ripensare criticamente a molte delle realtà che si muovono nel nostro Paese e alla necessità di eliminare vecchi vincoli monopolistici, per favorire lo sviluppo e la crescita, scegliendo accuratamente e strategicamente i settori su cui occorre intervenire;

uno dei settori che occorre liberalizzare è quello degli imballaggi che è gestito da un sistema consortile articolato attorno al CONAI, che è consorzio obbligatorio per legge, e ai sei Consorzi di filiera, uno per ogni categoria merceologica (obbligatori di fatto, poiché soluzioni alternative non sono oggi praticabili). Questo sistema gode di ampia autonomia decisionale, di risorse economiche considerevoli e non è assoggettato a controlli, poiché l'unico strumento cui la legge affida il compito di controllo su di esso è l'Osservatorio Nazionale sui Rifiuti, che è stato di fatto soppresso nel 2009 e non più ricostituito;

il CONAI amministra un patrimonio annualmente formato da circa 600 milioni di euro che provengono dal «Contributo Ambientale CONAI» che grava su ogni imballaggio immesso sul mercato nazionale;

la possibilità di organizzare autonomamente, da parte di ciascun produttore, la gestione dei rifiuti generati dai propri prodotti è subordinata al riconoscimento ed autorizzazione da parte dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, ma tale possibilità o di poter mettere in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi, è, di fatto, non praticabile in quanto non è attualmente costituito l'osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all'articolo 206-*bis* del Testo unico delle norme in materia ambientale;

ne deriva in ogni caso che la gestione dei rifiuti da imballaggio resta attualmente a CONAI Consorzi di filiera, nonostante le aperture previste e ribadite dal Testo unico delle norme in materia ambientale, non ancora operative;

sarebbe opportuno che il Governo rivedesse in maniera specifica e sulla base degli apporti di tutti i soggetti interessati, l'attuale disciplina

sulla gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio, in maniera da adempiere pienamente alle numerose segnalazioni avanzate dall'autorità garante della concorrenza e del mercato e da offrire migliori possibilità di crescita e di sviluppo agli operatori che si occupano del riciclaggio e del recupero di tali materiali, a tutto vantaggio dell'ambiente, dei consumatori e dell'economia nazionale, anche in considerazione delle possibilità di sviluppo che offre la *green economy* per il Paese e per l'Unione Europea;

tutto ciò detto è necessario procedere alla liberalizzazione del settore, in particolar modo: per consentire lo sviluppo di una effettiva concorrenza fra gli operatori ed un mercato nel settore come già avviene negli altri Paesi europei facilitando la nascita di nuove imprese e lo sviluppo di quelle esistenti; per agevolare le gestioni di raccolta specializzata territoriali (secondo i principi di prossimità e efficacia ed efficienza dei servizi) con ritorno di benefici per la pubblica amministrazione; per finalità sociali considerato che tale liberalizzazione del settore comporta benefici per i consumatori finali; per garantire una più attenta politica ambientale considerato che i rifiuti di imballaggio valorizzabili saranno maggiormente ricercati e dunque la raccolta sarà incrementata;

impegna il Governo:

ad adottare le necessarie iniziative nell'ambito del programma delle liberalizzazioni, volte a superare la limitazione della concorrenza operata dai consorzi obbligatori nel settore del riciclaggio rivedendo completamente il sistema di raccolta e riciclo degli imballaggi.

G/3110/33/10

PETERLINI, GIARETTA, MUSSO, SPADONI URBANI, MASSIMO GARAVAGLIA, PITTONI

La 10^a Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato n. 3110 «Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività» e, in particolare, in relazione alle disposizioni dell'articolo 2, in tema di sezioni specializzate in materia di impresa,

invita il Governo a:

valutare la particolare situazione derivante dagli impegni internazionali e dall'articolo 100 dello Statuto di Autonomia del Trentino-Alto Adige, individuando soluzioni idonee a garantire il pieno rispetto del diritto dei cittadini della provincia di Bolzano all'uso della propria lingua, al fine di assicurare il corretto esercizio del diritto in tale provincia.

G/3110/36/10

Massimo GARAVAGLIA

La 10^a Commissione,

premessi che:

– l'articolo 35 dispone che fino al 31 dicembre 2014, in sostituzione dello speciale regime misto di tesoreria previsto per le regioni e gli enti locali si applichi l'ordinario regime di tesoreria unica di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, secondo cui tutte le entrate dei predetti enti devono essere versate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato;

– tale disciplina consentirà l'afflusso presso la tesoreria statale di almeno 8,6 miliardi di euro, come stimato nella Relazione tecnica, quale media delle risorse detenute presso il sistema bancario da regioni, province, comuni, comunità montane, unioni di comuni, università e dipartimenti universitari;

– tali somme costituiscono risorse proprie degli enti, da versare sul sottoconto fruttifero, su cui pertanto lo Stato dovrà corrispondere un interesse pari attualmente all' 1 per cento, e fino al completo riversamento delle suddette risorse sulle contabilità speciali, per far fronte ai propri pagamenti, gli enti ed organismi pubblici devono utilizzare prioritariamente le risorse esigibili depositate presso tesoriери e cassieri, trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale;

– i contratti di tesoreria e di cassa in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere rinegoziati in via diretta tra le parti originarie, ferma restando la durata inizialmente prevista dei contratti stessi e che, in mancanza di un accordo tra le parti, si attribuisce agli stessi enti ed organismi il diritto di recedere dal contratto;

Considerato che:

– l'eventuale risoluzione delle convenzioni tra le autonomie territoriali e gli istituti di credito oggi incaricati di svolgere il servizio di tesoreria locale comporterà, a carico degli enti territoriali, una perdita sia per ciò che concerne gli interessi attivi sia per quanto concerne gli interessi passivi, a fronte della necessità di reperire finanziamenti sul mercato;

– gli enti locali con valutazioni di rating molto basse, si troveranno ad affrontare notevoli difficoltà quando cercheranno di ottenere finanziamenti o reperire anticipazioni sul mercato per sopperire alle conseguenti crisi di liquidità;

– il passaggio al nuovo sistema di tesoreria unica potrebbe comportare sofferenze per le piccole banche con vocazione territoriale, il cui fatturato è in gran parte determinato dal servizio di tesoreria in favore dei piccoli comuni,

impegna il Governo a:

- ridurre al minimo indispensabile l'efficacia temporale della disposizione, anticipando ad una data precedente al 31 dicembre 2014, il termine di scadenza del nuovo regime di tesoreria unica;
 - prevedere meccanismi che consentano alle Regioni e agli enti locali di non subire penalizzazioni nella remunerazione, in termini di interessi attivi, delle risorse allocate sulle rispettive contabilità;
 - adottare misure che consentano alle Regioni e agli enti locali di reperire finanziamenti sul mercato a condizioni non svantaggiose, in termini di interessi passivi, rispetto a quelle fornite dalle tesorerie locali, evitando altresì che si verifichino forme di penalizzazione per gli enti con valutazioni di rating critiche;
 - salvaguardare la posizione degli istituti bancari a vocazione territoriale per i quali una quota consistente del fatturato deriva dallo svolgimento del servizio di tesoreria in favore delle piccole realtà comunali e locali, anche al fine di evitare che le sofferenze di liquidità del sistema bancario si riverberino in ulteriori restrizioni nell'accesso al credito delle imprese e delle famiglie;
 - prevedere che una quota significativa delle risorse per il rifinanziamento del fondo residui perenti venga destinata, in via prioritaria, al pagamento dei residui in conto trasferimenti delle regioni e degli enti locali al fine di consentire agli stessi di procedere al pagamento dei crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese nei loro confronti, derivanti dall'acquisizione di beni e servizi;
 - predisporre i provvedimenti necessari a chiarire le modalità applicative di tale previsione, elaborando altresì parametri di individuazione delle priorità di pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle imprese verso gli enti locali (es. anzianità del credito, esigenze di liquidità dell'impresa, ecc.);
 - adottare in tempi rapidi il decreto attuativo dell'articolo 20, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, che ripartisce gli enti sulla base della valutazione ponderata dei parametri di virtuosità ivi indicati;
 - adottare in tempi rapidi i decreti attuativi dell'articolo 31 del d.l. n. 78 del 2010, al fine di rendere tempestivamente operativi i meccanismi ivi previsti di compensazione dei crediti maturati nei confronti delle regioni, degli enti locali per somministrazioni, forniture e appalti, con le sonune dovute a seguito di iscrizione a molo;
 - adottare le opportune misure, compatibilmente con i limiti di finanza pubblica, per attenuare i vincoli derivanti dal patto di stabilità interno per gli enti locali.
-

G/3110/37/10

Massimo GARAVAGLIA

La 10^a Commissione,

in occasione dell'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1,

premessi che:

– l'articolo 35 del decreto-legge dispone con i commi da 8 a 13 la sospensione fino al 31 dicembre 2014 del regime di tesoreria mista introdotto con il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 e l'applicazione del regime precedente di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme amministrative di attuazione;

– tale norma comporta una restrizione all'autonomia finanziaria e gestionale degli enti coinvolti.

Infatti, non sarà più consentito per tre anni agli enti interessati di poter versare le proprie entrate presso i tesoriери dei singoli enti, ma dovranno versarli presso la tesoreria provinciale dello Stato;

– di fatto la decisione del Governo opera in direzione contraria ai principi di autonomia finanziaria degli enti locali, che percepiscono l'interruzione del processo di realizzazione del federalismo, di fatto congelato;

– il sacrificio imposto viene giustificato dall'esigenza del controllo della spesa pubblica e dall'obiettivo di conseguire una maggiore liquidità a disposizione dello Stato, che si tradurrebbe in un minore ricorso al debito pubblico;

impegna il Governo:

– a gestire le maggiori liquidità provenienti dal sacrificio imposto a tutti gli enti destinatari della citata norma sulla sospensione della tesoreria "mista" nell'interesse generale degli enti locali e territoriali, evitando nel triennio citato qualsiasi provvedimento che autorizzi anticipi di liquidità a determinati enti;

– ad effettuare anticipazioni in conto liquidità per spesa corrente solo nel caso di grave necessità, correlata alla dichiarazione di dissesto finanziario dell'ente locale o territoriale.

G/3110/38/10

VIESPOLI

La 10^a Commissione,

in sede di esame dell'atto Senato n. 3110,

impegna il Governo ai fini della valutazione di virtuosità, a verificare l'opportunità di individuare nel decreto di cui alla comma 2 dell'articolo

20 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011 n. 111, un coefficiente di correzione connesso alla dinamica del miglioramento conseguito dalle singole amministrazioni rispetto alle precedenti, con riguardo ai parametri di cui al citato comma 2 ed al primo periodo dell'articolo 1, comma 4 del provvedimento in esame.

G/3110/39/10

VITA

La 10^a Commissione,

in sede di esame dell'atto Senato n. 3110,

impegna il Governo a valutare ogni iniziativa volta ad individuare soluzioni agli effetti prodotti dalla delibere commissariali n. 86 del 15 novembre 2011 e n. 003 del 13 gennaio 2012 della società italiana autori ed editori.

G/3110/40/10

ANDRIA, ARMATO

La 10^a Commissione,

in sede di esame dell'atto Senato n. 3110,

invita il Governo a considerare, nel redigendo provvedimento che disciplinerà la materia dell'impiego delle fonti energetiche rinnovabili, l'opportunità di prevedere incentivi a favore di operatori agricoli che utilizzino impianti i cui moduli costituiscano elementi costruttivi di serre.

Art. 10.**10.4**

SANGALLI, LEGNINI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. All'articolo 39, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011 n.201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dopo le parole: "sia riservata all'assemblea". È aggiunto in fine il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche ai Confidi costituiti tra liberi profes-

sionisti ai sensi della legge n. 326 del 2003 così come modificata dalla legge n. 106 del 2011"».

Art. 11.

11.100 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire l'articolo 11 con il seguente:

«Art. 11.

(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre disposizioni in materia sanitaria)

1. Al fine di favorire l'accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l'apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore ai 50 per cento del parametro stesso."

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

"1-bis. - 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di cui all'articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una farmacia:

a) nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;

b) nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1.500 metri;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Art. 2 - 1. Ogni comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto dal precedente articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio farmaceutico, il Comune, sentita l'azienda sanitaria e l'Ordine provinciale dei farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare le nuove farmacie, al fine di assicurare un'equa distribuzione sul territorio, tenendo altresì conto dell'esigenza di garantire l'accessibilità del servizio farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.

2. Il numero di farmacie spettanti a ciascun Comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nei comune, pubblicate dall'Istituto centrale di statistica."

2. Ciascun comune, sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili nel proprio territorio e invia i dati alla Regione entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la conclusione del concorso straordinario e l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro 60 giorni dall'invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli titoli, per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, iscritti all'albo professionale:

a) non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;

b) titolare di farmacia rurale sussidiata;

c) titolare di farmacia soprannumeraria;

d) titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Non possono partecipare al concorso straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e c).

4. Ai fini dell'assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso ciascuna Regione e le province autonome di Trento e Bolzano, istituiscono entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di Trento e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del presente articolo.

5. Ciascun candidato può partecipare al concorso per l'assegnazione di farmacia in non più di due regioni o di provincia autonoma, e non deve aver compiuto i 65 anni di età alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal bando. Ai fini della valutazione dell'esercizio professionale nel concorso straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3, in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 1994, n. 298: a) l'attività svolta dal farmacista titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni; b) l'attività svolta da farmacisti collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi comprese le maggiorazioni.

6. in ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la Commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso dei candidati, determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale il candidato più giovane. La Regione o le province autonome di Trento e Bolzano, approvata la graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali entro 15 giorni devono dichiarare se accettare o meno la sede, pena la decadenza della stessa. Tale graduatoria valida per due anni dalla data della sua pubblicazione deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito delle scelte effettuate dai vincitori di concorso.

7. Ai concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di età non superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell'età dei candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di 10 anni, fatta salva la premorienza o sopravvenuta incapacità.

8. I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in

orari diversi da quelli obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata informazione alla clientela.

9. Qualora il comune non provveda a comunicare alla regione o alle province autonome di Trento e Bolzano l'individuazione delle nuove sedi disponibili entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui le regioni o le province autonome di Trento e Bolzano non provvedano nel senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei Ministri esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione con la nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione dell'amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai sensi del presente articolo.

10. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I Comuni non possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del Comune, la sede farmaceutica è dichiarata vacante.

11. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole "due anni dall'acquisto medesimo" sono sostituite dalle parole "sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione".

12. Il medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica competenza professionale, ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest'ultimo, è tenuto a fornire il medicinale prescritto, quando nessun medicinale fra quelli indicati nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso. All'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel secondo periodo, dopo le parole "è possibile", sono inserite le seguenti: "solo su espressa richiesta dell'assistito e". Al fine di razionalizzare il sistema distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l'AIFA, con propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle pa-

tologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione tiene conto delle diverse tipologie di confezione.

13. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole "che ricadano nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a 12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai piani sanitari regionali," sono soppresse.

14. Il comma 1 dell'articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è sostituito dal seguente:

"1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni".

15. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea."

16. In sede di rinnovo dell'accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e successive modificazioni, è stabilita, in relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale, nonché ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

17. La direzione della farmacia privata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e dell'articolo 11 della legge n. 475 del 1968, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età pensionabile da parte del farmacista iscritto all'albo professionale».

Art. 17.**17.100 (testo 2)**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Articolo 17.***(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti)*

1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.

2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato anche attraverso una diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti dai seguenti:

"12. Fermo restando quanto disposto con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001 n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui, entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, che provvede nei successivi 90 giorni, la definizione delle suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori

degli impianti per la distribuzione carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.

12-bis. Nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie e delle clausole contrattuali conformi alle tipologie di cui al comma precedente, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.

12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno 2010, n. 96, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009", per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, la quale stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, sono altresì stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso dei carburanti.

13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.

14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento".

3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 della legge 18 giugno 1998, n.192.

4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'im-

pianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;

c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale".

b) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di sub concessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 214 del 22 dicembre 2011".

c) Alla fine del comma 4 sono inserite le parole: "I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili."

d) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti, l'adeguamento ha luogo entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di mille euro a un massimo di cinquemila euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n.32, dichiarata dal Comune competente."

5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133, sono aggiunte in fondo le seguenti parole: "o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo".

5-bis. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.

5-ter. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le disposizioni dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio

1998, n. 32, e successive modificazioni, e dell'articolo 83-*bis*, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

5-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i principi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate reti di gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.

5-quinquies. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal decreto legislativo n. 28 del 2011, anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilità di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del biometano.

5-sexies. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e modalità per:

- a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;
- b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di rifornimento multiprodotto.

6. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei Codici di rete e di distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.

6-*bis*. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2";

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

3-*bis*. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3";

c) alla fine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: "La medesima sanzione di applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-*bis*: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-*bis* per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.";

d) dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-*bis*. Per i veicoli di cui al comma 2-*bis* l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.".

6-*ter*. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7-*bis* è abrogato.

6-*quater*. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 24.**24.100 (testo 2)**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 24.***(Accelerazione delle attività di disattivazione
e smantellamento dei siti nucleari)*

1. I pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i quali sia stata richiesta l'autorizzazione di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 da almeno dodici mesi, sono rilasciati dalle Amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tal fine, le osservazioni delle Amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate ad ISPRA entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su motivata richiesta dell'Amministrazione interessata, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato dall'Amministrazione procedente di ulteriori sessanta giorni.

2. Qualora le Amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.

3. Al fine di ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione nei siti interessati, fermo restando le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico e alle amministrazioni competenti, nell'ambito delle attività richieste ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e dell'articolo 148, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria l'acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell'ottenimento dell'autorizzazione alla disattivazione. Entro trenta giorni, il Ministero dello sviluppo economico, sentito ISPRA per le esigenze di sicurezza nucleare e di radioprotezione, valuta le priorità proposte e convoca per esse la conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i successivi novanta giorni.

4. Fatte salve le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l'autorizzazione alla realizzazione dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962 n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del Comune e della Regione, nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo economico, fatta salva l'esecuzione della Valutazione d'impatto ambientale ove prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine indicato al periodo precedente, si applica la procedura di cui al comma 2 con la convocazione della conferenza di servizi. La Regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui al presente comma che insistono sul sito già interessato dall'impianto, non necessitano di variante agli strumenti urbanistici ove compatibili con gli strumenti urbanistici stessi vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; negli altri casi, il consiglio comunale competente si pronuncia nella prima seduta successiva al rilascio dell'autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo economico.

5. La componente tariffaria di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, e successive modifiche e integrazioni, è quella di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilità correlate a detta componente tariffaria sono impiegate per il finanziamento della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle attività connesse e conseguenti, mentre per le altre attività sono impiegate a titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo per l'utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale, secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa elettrica a carico degli utenti.

6. Il comma 104 della legge 23 agosto 2004, n. 239 è sostituito dal seguente comma:

"I soggetti produttori e detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle indicazioni dell'Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio al Deposito nazionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche avvalendosi dell'organismo per la sicurezza nucleare di cui all'articolo 21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.101 convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n.214."

6-bis. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e successive modificazioni, dopo le parole: "Parco Tecnologico", aggiungere le seguenti: "entro sette mesi dalla definizione dei medesimi criteri"».

Art. 26.

26.19

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

«alla lettera a), numero 1), dopo le parole: "la gestione dei propri rifiuti di imballaggio" aggiungere le seguenti: 2sull'intero territorio nazionale" conseguentemente: alla lettera a), sopprimere il numero 3)».

Art. 34.

34.100 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

«3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

4. L'ISVAP predispone entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. L'ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet».

34.0.6 (testo 2)

SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI, LEGNINI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto".

2. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1, comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP di una sanzione amministrativa».

34.0.8

SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

(Certificato di chiusura inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)

1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 150 è aggiunto il seguente:

"Art. 150-bis. – *(Certificato di chiusa inchiesta)*. – 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta»».

Art. 35.

35.26

ESPOSITO, AUGELLO, ALLEGRI, GALLONE, SAIA, TOFANI

Dopo il comma 3 è inserito il comma:

«3-bis. Le Pubbliche Amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria.

In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate».

35.500

IL GOVERNO

Al comma 9, le parole: «Entro il 29 febbraio 2012», e «entro il 16 aprile 2012» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «Alla data del 29 febbraio 2012», e: «alla data del 16 aprile 2012» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.».

Il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. I tesoriери o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità previsto al precedente comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesoriери e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.»

Al comma 11 le parole «le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui ai

commi 8 e 9 e, fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, i tesoreri o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.».

Art. 36.

36.100 (testo 3)

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Articolo 36.

(Regolazione indipendente in materia di trasporti)

1. All'articolo 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione. L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.

1-bis. L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale,

che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

1-ter. I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato".

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;

2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori;

2-bis) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi del precedente numero 2);

3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;

4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie

che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitoli delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziali e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

6-bis) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2 del predetto decreto legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;

7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;

7-bis) l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità.

Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;

8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità di cui al presente articolo, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;

b) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i Comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;

c) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

d) migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la Carta dei servizi a livello regionale.

8-bis) con riferimento alla disciplina di cui al punto 8), l'Autorità può ricorrere al Tribunale Amministrativo del Lazio.";

b) al comma 3, alinea, dopo la virgola, sono soppresse le parole: "individuata ai sensi del medesimo comma";

c) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione economica.";

d) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del comma 2";

e) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e funzionamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;"

2) alla lettera b), l'ultimo periodo è soppresso;

3) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorità provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera b), il predetto personale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione.";

"f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

"6-bis) Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle Amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto le-

gislativo 8 luglio 2003, n.188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.

6-ter) Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica."

2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. È consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.";

b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati.";

c) all'articolo 10, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.".

3. All'articolo 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera c), dopo le parole: "approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete", sono soppresses le seguenti parole: "stradale ed";

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione";

3) la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime";

b) al comma 3:

1) alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143";

2) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "*d-bis*) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità."».

Art. 39.

39.100/5

FIORONI

All'emendamento 39.100, al comma 1, lettera f) dopo le parole: «merce venduta» aggiungere le seguenti: «e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore».

39.100 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 39.

(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)

1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lett. d) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:

e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

f) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta;

g) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

h) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle di-

sposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera;

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi.».

Art. 40.

40.0.14 (testo 2)

ZANDA, MERCATALI, DELLA MONICA, Marco FILIPPI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, MORANDO, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

«Art. 40-bis.

(Misure per lo tutela della concorrenza nel settore degli appalti, per lo trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture)

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato».

Art. 41.**41.100 (testo 3)**

I RELATORI

*Sostituire l'articolo con il seguente:***«Art. 41.***(Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto - project bond)*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 157 (*Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto*) (*art. 37-sexies, legge n. 109/1994*) - 1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all'articolo 156 nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413 e 2414-bis - 2420 del codice civile.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni e titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 164 del 2000, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

5. All'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dopo "crediti dei finanziatori del concessionario" è aggiunto: "e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Art. 55.

55.0.2 (testo 2)

GHIGO, PARAVIA, IZZO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale)

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è abrogato».

55.0.22 (testo 2)

ARMATO, FIORONI, SANGALLI

Dopo l'articolo 55, è inserito il seguente

«Art. 55-bis.

*(Accelerazione degli interventi strategici
per il riequilibrio economico e sociale)*

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 e successive modificazioni.

2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è abrogato».

55.0.23 (testo 2)

GHIGO

Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:

«Art. 55-bis.

*(Accelerazione degli interventi strategici
per il riequilibrio economico e sociale)*

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo svi-

luppo d'impresa S.p.A. di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è abrogato».

Art. 57.

57.500

IL GOVERNO

Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) alla tabella A, parte terza, il numero 127-*duodevicies*) è sostituito dal seguente:

"127-*duodevicies*) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro per le politiche della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008."».

Art. 59.

59.100 (testo 2)

I RELATORI

Sostituire il comma 2-ter con il seguente:

«2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le modalità di cui al comma 2-*quater*».

59.0.1

RANUCCI, MARCO FILIPPI, GRILLO

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:***«Art. 59-bis.**

1. L'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163, (Codice dei Contratti Pubblici) è sostituito dal seguente:

"Art. 153. - (*Finanza di progetto*). – 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei Porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera *b)*, di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del

progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte è svolta anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorzio altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti 5 giugno 2009, n. 10/09, con decreto 5 giugno 2009, n. 11109 e con decreto 5 giugno 2009, n. 12/09 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni e integrazioni.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97 anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3 primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come segue:

a) pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

b) provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera c);

c) bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

d) ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;

e) ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

f) ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere d), e e) il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere a), b), c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base

ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa a:

a) se il progetto preliminare necessita di modifiche qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2 indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

b) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

c) se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere *a)*, *b)*, *c)*, si applica il comma 13.

18. il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera *a)*, ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere *b)* e *c)*, si applica quanto previsto dal comma 15 lettere *e)* e *f)*.

19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti 5 giugno 2009, n. 10/09, con Decr. 5 giu-

gno 2009, n. 11/09 e con Decr. 5 giugno 2009, n. 12/09 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni e integrazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

19-*bis*. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, 10 alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-*bis*.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali,

specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c*-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

22. Ai sensi del precedente articolo 4 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome), per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente codice."».

59.0.2

RANUCCI, Marco FILIPPI

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Semplificazione nella navigazione da diporto)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

"Art. 49-bis. - (*Noleggio occasionale*). – 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale,

con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente Titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'inps ed all'inail, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'inps o all'inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 1 preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza del medesimo regime"».

59.0.5

GALIO TO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Semplificazione nella navigazione da diporto)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 17.1, dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

"Art. 49-bis. – *(Noleggio occasionale)*. – 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), può effettuare, in forma occasionale e con unità fino a 18 metri di lunghezza, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le Previsioni di cui al presente Titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'inps ed all'inail, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma.

L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'inps o all'inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati a richiesta del percipiente, sempreché di importo non su-

periore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura, del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 1 preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza del medesimo regime."».

59.0.6

MUSO

Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:

«Art. 59-bis.

(Semplificazione nella navigazione da diporto)

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

"Art. 49-bis. - (*Noleggio occasionale*). – 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), può effettuare, in forma occasionale e con unità fino a 18 metri di lunghezza, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso,

le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente Titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'INPS ed all'INAIL, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'INPS o all'INAIL comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio l'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. la mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 1 preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero. comporta la decadenza del medesimo regime"».

Art. 60.**60.600**

IL GOVERNO

All'articolo 60, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente periodo:
«Le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione rispettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte dell'armatore».

60.0.1 (testo 3)

GRILLO, CUTRUFO, ARMATO, PINOTTI, MARCO FILIPPI, MUSSO

Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:

«Art. 60-bis.

(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri”;

b) al comma 3, dopo le parole: "con motore ausiliario" sono inserite le seguenti: "il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5";

c) al comma 4, le parole: ", nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse;

d) al comma 5-bis, dopo le parole "dell'atto" sono inserite le seguenti: ", ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione";

e) al comma 7, al primo periodo, la parola: "finanziaria" è sostituita dalle seguenti: "anche finanziaria, per la durata della stessa, residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.";

f) il comma 8 è soppresso;

g) al comma 9, le parole: "da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 7"».

Art. 61.

61.0.4 (testo 4)

CICOLANI

Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

«Art. 61-bis.

1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2, comma 244, della legge n. 244/2007, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma logistica nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero infrastrutture e trasporti.

2. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della Piattaforma logistica nazionale, così come definita nel DM18T/200S ed estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.

5. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo».

Art. 65.

65.100

I RELATORI

Sostituire l'articolo 65 con il seguente:

«Articolo 65.

1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'AEEG assicura, nel rispetto dei principi comunitari, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di ener-

gia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.

5. Il comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali.».

Art. 67.

67.0.2

ANDRIA, PIGNEDOLI, GRANAIOLA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione)

1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprietà, i privilegi di cui all'articolo 552 cod. nav. sono trasferiti dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza».

67.0.6

DE ANGELIS, GERMONTANI

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

«Art. 67-bis.

(Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca)

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate".

Di conseguenza, al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».

Art. 73.**73.100**

I RELATORI

Sostituire l'articolo 73 con il seguente:

«Art. 73.

(Autorità nazionale di sorveglianza)

1. Nelle more dell'operatività dell'autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto, le funzioni di Autorità di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.»

Coord.1

I RELATORI

Art. 1.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «convertito», inserire le seguenti: «, con modificazioni.».

Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «convertito», inserire le seguenti: «, con modificazioni.».

Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «convertito», inserire le seguenti: «, con modificazioni.».

Art. 2.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «26 giugno» con le seguenti: «27 giugno».

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 2,» inserire le seguenti: «comma 2,».

Al comma 2, capoverso 1-ter, sostituire le parole: «26 giugno» con le seguenti: «27 giugno».

Al comma 4, capoverso 4, sostituire le parole: «26 giugno» con le seguenti: «27 giugno».

Art. 3.

Dopo il comma 1, capoverso «Articolo 2463-bis» sostituire le parole: «Dopo il primo comma dell'articolo 2484» con le seguenti: «2. Dopo il primo comma dell'articolo 2484» e le parole: «Con decreto ministeriale emanato» con le seguenti: «3. Con decreto emanato».

Art. 5.

Al comma 1, capoverso «Art. 37-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «risarcimento del danno.» con le seguenti: «risarcimento del danno.».

Art. 9.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «professionale» con la seguente: «professionali».

Al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole: «del conferimento» inserire la seguente: «fino» e, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «inottemperanza di» con le seguenti: «inottemperanza a».

Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «l'innovazione tecnologica» con le seguenti: «la semplificazione».

Art. 10.

Al comma 1, dopo la parola: «convertito» inserire le seguenti: «,con modificazioni,» e sostituire la parola: «inserire» con le seguenti: «sono inserite».

Art. 11.

Al comma 10, sostituire le parole: «articolo 8, comma 1» con le seguenti: «articolo 5, comma 1».

Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292,» con le seguenti: «pubblicato nel Supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011,».

Al comma 2, sostituire le parole: «6 febbraio 1913» con le seguenti: «16 febbraio 1913».

Al comma 7, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «stesso presidente,» inserire le seguenti: «l'iniziativa spetta».

Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 7 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93,» con le seguenti: «articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni».

Art. 17.

Al comma 4, lettera d), capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «L'adeguamento» con le seguenti: «L'adeguamento alle disposizioni».

Al comma 5, sostituire le parole: «convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fondo» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine.».

Art. 19.

Al comma 4, sostituire le parole: «sentiti il Garante» con le seguenti: «sentito il Garante».

Art. 20.

Al comma 1, sostituire le parole: «Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98» con le seguenti: «All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1.».

Art. 22.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «convertito» inserire le seguenti: «, con modificazioni.».

Art. 24.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «fermo restando» con le seguenti: «ferme restando».

Al comma 6, alinea, dopo le parole: «Il comma 104» inserire le seguenti: «dell'articolo 1».

Art. 25.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «convertito nella legge» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge».

Al comma 1, alla lettera A), capoverso "Art. 3-bis", al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 20, comma 3» con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2» e dopo la parola: «convertito» inserire le seguenti: «, con modificazioni.».

Al comma 1, alla lettera A), capoverso "Art. 3-bis", al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «25 luglio» fino alla fine del periodo con le seguenti: «25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».

Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis, nel primo periodo, sostituire le parole: «degli affari regionali» con le seguenti: «per gli affari regionali, il turismo e lo sport» e, nel secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuna anno» con le seguenti: «ciascun anno».

Alla lettera B), sostituire l'alinfa con il seguente: «All'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:» e, nella numerazione dei successivi capoversi, sostituire, rispettivamente, i numeri: «1.» con il seguente: «1)», «2.» con: «2)», «3.» con: «3)», «4.» con: «4)», «5.» con: «5)», «6.» con: «6)», «7.» con: «7)», «8.» con: «8)», «9.» con: «9)».

Alla lettera B), capoverso 6, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 3-bis. "» con le seguenti: «dell'articolo 3-bis.»

Al comma 5, sostituire le parole: «dagli articoli» con le seguenti: «dall'articolo».

Art. 26.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: «comma 9, nel secondo periodo» con le seguenti: «comma 9, terzo periodo.»

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «articolo 261» inserire le seguenti: «, comma 1.»

Art. 27.

Al comma 2, dopo le parole: «novanta giorni» inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» e sopprimere le parole da: «, introdotto» fino alla fine del comma.

Al comma 3, dopo la parola: «convertito» inserire le seguenti: «,con modificazioni.»

Art. 28.

Al comma 1, dopo la parola: «mutuo» inserire la seguente: «immobiliare».

Art. 34.

Al comma 3, sostituire le parole: «in solido con questo,» con le seguenti: «in solido con questa, di una sanzione pecuniaria».

Art. 35.

Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: «disposizioni di cui al periodo precedente» con le seguenti: «disposizioni di cui ai periodi precedenti».

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «30 dicembre 2011,» inserire le seguenti: «pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011,» e sostituire le parole: «convertito con» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla » .

Al comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «convertito» inserire le seguenti: «, con modificazioni,».

Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola:«Ministro» con la seguente: «Ministero».

Art. 36.

Al comma 1, alinea, dopo la parola: «convertito» inserire le seguenti: «, con modificazioni,».

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, numero 1), dopo la parola: «convertito» inserire le seguenti: «, con modificazioni,».

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, numero 7), sostituire le parole: «funzioni di cui al successivo articolo 39» con le seguenti: «funzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, numero 8), lettera f), sostituire le parole: « fermo restando» con le seguenti: «ferma restando».

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dopo la virgola» con la seguente: «alinea».

Art. 37.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 37» inserire le seguenti: «del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del presente decreto».

Al comma 2, alinea, dopo la parola: «convertito» inserire le seguenti: «, con modificazioni,».

Al comma 2, lettera a), aggiungere , in fine, le seguenti parole: «e la parola: "applicati" è sostituita dalla seguente: "applicate"».

Art. 39.

Al comma 1, sostituire, nella denominazione delle lettere, rispettivamente: «e)» con: «"d-bis)», «f)» con: «d-ter)», «g)» con: «d-quater)», «f)» con: «d-quinques)» e sostituire, in fine, le parole: «cui accedono.» con le seguenti: «cui accedono"».

Al comma 3, sostituire le parole: «della presente legge» con le seguenti: «del presente decreto».

Art. 40.

Nella rubrica, sostituire le parole: «della popolazione residente all'estero e l'attribuzione» con le seguenti: «degli italiani residenti all'estero e di attribuzione».

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «convertito in legge del» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge».

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «n. 4» con le seguenti: «n. 43,».

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «convertito nella» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla».

Al comma 3, capoverso 6, sostituire le parole: «della popolazione italiana residente» con le seguenti: «degli italiani residenti».

Al comma 4, sostituire le parole da: «sono apportate» fino a: «semplificazione,» con le seguenti: «, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate le necessarie modifiche per armonizzare il decreto del Ministro dell'interno» e sopprimere le parole da : « pubblicato» fino a: «S. O.,».

Al comma 5, dopo le parole: «nell'INA, il» inserire le seguenti: «Ministero dell'interno - ».

Art. 42.

Al comma 1, capoverso 14, secondo periodo, sostituire le parole: «settimo periodo» con le seguenti: «sesto periodo».

Art. 43.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con il Ministro» con le seguenti: «con i Ministri».

Al comma 3, sostituire le parole: «dell'Economia» con le seguenti: «dell'economia e delle finanze» e la parola: «lucrativa» con la seguente: «lucrativi».

Art. 45.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «servite» con la seguente: «servita» e la parola: «infrastruttura» con la seguente: «infrastrutture».

Art. 48.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «o ad altri trattamenti» con le seguenti: «o di altri trattamenti» e le parole: «in materia tutela» con le seguenti: «in materia di tutela».

Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: «approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge» con le seguenti: «approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «dell'ara» con le seguenti: «dell'area».

Art. 52.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «inferiore» fino alla fine della lettera con le seguenti: «a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione " è inserita la seguente: "almeno" e, dopo le parole: "superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione" è inserita la seguente: "almeno"».

Art. 54.

Al comma 1, capoverso 1 bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto» con le seguenti: «della presente disposizione».

Art. 57.

Al comma 1, lettera a, capoverso 8), dopo le parole: «22 aprile 2008» inserire le seguenti: «,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,».

Al comma 1, lettera c), capoverso 127-duodevicies), dopo le parole: «22 aprile 2008» aggiungere le seguenti: «,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».

Art. 59.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «non superiore ai 15 anni,» inserire la seguente: «con».

Art. 60.

Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 146 e 753» con le seguenti: «articoli 146 e 750» e le parole: «articoli 163 e 762» con le seguenti: «articoli 163 e 760».

Art. 62.

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «della presente disposizione:» con le seguenti: «delle disposizioni del presente articolo».

Al comma 11 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2003».

Art. 63.

Al comma 1, sostituire le parole: «decreto interministeriale 22 novembre 2007» con le seguenti: «decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008».

Art. 65.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «6 agosto 2010, » inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010,».

Art. 66.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «d'intesa con il Ministero» con le seguenti: «di concerto con il Ministro».

Art. 67.

Al comma 1, capoverso "Art. 5", inserire la seguente rubrica: «(Convenzioni)».

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004».

Art. 71.

Al comma 5, dopo le parole: «all'allegato» inserire la seguente: «A».

Art. 73.

Al comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 71, comma 3» con le seguenti: «all'articolo 71, comma 2».

Art. 85.

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «dopo le parole "comitato etico"» con le seguenti: «dopo la parola: "comitato"».

Art. 87.

Ai commi 1, capoverso 4-bis, e 2, capoverso 3, sostituire le parole: «6 novembre 2007» con le seguenti: «9 novembre 2007».

Art. 91.

Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo le parole: «dell'articolo 168-bis,» inserire le seguenti: «comma 1,».

Art. 95.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 7,» inserire la seguente: «alinea,».

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «numero 3),» inserire le seguenti: «capoverso comma 3 bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,».

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «abrogato.» con la seguente: «abrogato".».

Art. 96.

Al comma 1, lettera c), capoverso 5 quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «e quelli con sede» con le seguenti: «e di quelli con sede».

Art. 97.

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", al comma 8, sostituire le parole: «decreto 26 settembre» con le seguenti: «decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre» e le parole da: «le attività di cui agli articoli 8 e 8 bis» fino alla fine del comma con le seguenti: «le attività di cui al presente articolo e all'articolo 8 bis».

Al comma 1, lettera a), capoverso "Art. 8", al comma 13, sostituire le parole: «comma 9a» con le seguenti: «comma 9».

Al comma 1, lettera b), capoverso "Art. 8-bis", al comma 6, sostituire le parole: «articolo 8 della presente legge» con le seguenti: «articolo 8 del presente decreto».

Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «come modificato dalla legge di conversione» con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge».

Al comma 3, sostituire le parole: «All'attuazione del presente articolo si provvede senza» con le seguenti: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare».
